



*Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio*

Roma, li
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre, 97

SEGRETERIA

DELIBERAZIONE 22 aprile 1995

Attuazione dell'art. 43, comma 3, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia). Credito agrario e peschereccio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER
IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definiscono le nozioni di credito agrario e di credito peschereccio, prevedendo che:

- il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali;
- il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura nonché a quelle a esse connesse o collaterali;

Visto il comma 3 del medesimo articolo, il quale dispone che sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR;

Vista la delibera del 27 ottobre 1983 con la quale sono stati dichiarati finanziabili nell'ambito del credito agrario i comparti dei servizi all'agricoltura (informatica, ricerca, sperimentazione), del risparmio energetico e del trattamento industriale di residui agroalimentari;



*Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

Roma, li
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre, 97

2.

Su proposta della Banca d'Italia;

D E L I B E R A

1. Ai fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.
2. Ai fini del credito peschereccio, l'acquacoltura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.
3. Sono abrogate la delibera assunta in data 27 ottobre 1983 e tutte quelle incompatibili con le previsioni della presente delibera.
4. La Banca d'Italia emanerà istruzioni applicative della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 aprile 1995

IL PRESIDENTE

L. Dini

sd